



COMUNE DI MINUCCIANO (LU)

## REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02.07.2016*

## INDICE

<b>Art. 1 FINALITA' E COSTITUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI DEI BENEFICIARI .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 4 IMPORTO MASSIMO DEL BENEFICIO ECONOMICO .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SULLA BASE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DA EROGARSI A FRONTE DI ESIGENZE GRAVI E URGENTI. ....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 7 DIVIETO DI CUMULO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 CONTROLLI.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 9 REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE. ....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 10 ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>3</b>

## **Art. 1 FINALITA' E COSTITUZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale di Minucciano, al fine di fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che a causa dell'attuale congiuntura economica e della conseguente situazione occupazionale, si trovano in condizioni di grave disagio economico, costituisce, subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie in bilancio, un Fondo straordinario di solidarietà, di seguito denominato anche "Fondo", in conformità agli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.
2. Il fondo di solidarietà, finanziato all'atto dell'istituzione con risorse del bilancio comunale, potrà essere incrementato tramite contribuzioni di altri Enti pubblici, privati cittadini, imprese, enti ed associazioni, che intendano concorrere alle finalità identificate dal fondo di solidarietà così come specificate nel presente regolamento.

## **Art. 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

1. Il sostegno economico finanziato con il presente Fondo si configura come intervento straordinario e una tantum, a favore di singoli o di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Fondo potrà essere utilizzato nei seguenti modi:
  - a) Contributi da erogarsi sulla base di un piano individualizzato di assistenza. Consistono in una concessione di contributo una tantum, da erogare sulla base di un progetto in ambito sociale che deve essere condiviso e accettato dai beneficiari e che deve presentare le caratteristiche minime previste dall'art. 5 ;
  - b) Contributi da erogarsi a fronte di esigenze gravi e urgenti. Consistono nella concessione di un contributo una tantum, da erogare a fronte di una improvvisa e straordinaria situazione di grave emergenza, sia essa di ordine sanitario o sociale, non risolvibile con l'ordinario intervento di assistenza sociale o sanitaria. A titolo esemplificativo, rientrano in questo tipo di beneficio i contributi per far fronte a spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non sufficientemente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o qualunque altra situazione di estrema di gravità ed urgenza;
  - c) Cofinanziamento di misure approvate da altri Enti pubblici. Consistono in stanziamenti finalizzati a integrare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di benefici economici di carattere sociale previsti da avvisi o bandi pubblicati da altri Enti pubblici, quali, per esempio, i sussidi previsti per sostenere il diritto allo studio, per garantire il diritto all'abitazione o per tutelare la salute e la dignità degli appartenenti a fasce di popolazione in situazione di debolezza. Tali risorse aggiuntive dovranno essere erogate secondo le modalità e alle condizioni previste nei rispettivi bandi o avvisi. La quantificazione delle somme da destinare al cofinanziamento è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI DEI BENEFICIARI**

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al precedente art. 2, comma 2 lettere a) e b), i soggetti che al momento della presentazione della richiesta o della segnalazione da parte dell'Assistente sociale:
  - a) siano cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o, in alternativa, siano cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea che hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

- b) siano residenti nel Comune di Minucciano alla data della proposta trasmessa dall'Assistente sociale;
- c) siano in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore alla soglia individuata con cadenza annuale dalla Giunta Comunale. In assenza di ulteriori deliberazioni, si intende confermata la soglia dell'anno precedente. In via transitoria, per l'anno solare 2016, la soglia massima ISEE è fissata in € 12.000,00 ;
- d) non siano titolari, nè vi sia titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

#### **Art. 4 IMPORTO MASSIMO DEL BENEFICIO ECONOMICO**

1. L'importo massimo erogabile nel corso dell'anno solare per i benefici economici di cui al precedente art. 2, comma 2 lettere a) e b), è pari a € 1.000,00 per nucleo familiare.

#### **Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SULLA BASE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA**

1. L'apertura dell'istruttoria preordinata all'erogazione dei contributi previsti dalla lettera a) del precedente art. 2, comma 2, avviene, anche a seguito di segnalazione da parte di Associazioni di volontariato, su proposta dell'Assistente sociale.
2. Quest'ultimo, responsabile del caso, valuta la situazione tramite gli strumenti tecnici del colloquio e/o della visita domiciliare, formulando in accordo con la persona e la famiglia un "Progetto Individualizzato di Intervento".
3. L'assistito dovrà:
  - a) produrre la dichiarazione ISEE in corso di validità e la documentazione in suo possesso tesa ad attestare il proprio stato di bisogno;
  - b) sottoscrivere una lettera di adesione al Progetto individualizzato di intervento, con la quale si impegna a rispettare il contenuto del Progetto e a rendicontare l'utilizzo del contributo economico in conformità a quanto ivi stabilito;
4. Il Progetto può prevedere che la liquidazione avvenga a favore di altro soggetto, previa autorizzazione scritta del beneficiario.
5. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale sottopone al Responsabile del Servizio la proposta di formalizzare un intervento, sulla base di un progetto condiviso con l'interessato, oppure di dare risposta negativa all'istanza in forma scritta.

#### **Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DA EROGARSI A FRONTE DI ESIGENZE GRAVI E URGENTI.**

1. L'erogazione dei contributi economici previsti dalla lettera **b)** del precedente art. 2, comma 2, viene disposta dal Responsabile del Servizio su proposta dell'Assistente Sociale, accompagnata da una relazione che dimostri analiticamente le esigenze gravi e urgenti per le quali è richiesto l'intervento.

#### **Art. 7 DIVIETO DI CUMULO**

I contributi previsti dal presente regolamento non potranno essere cumulati con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità. A tal fine, i richiedenti dovranno espressamente dichiarare di non beneficiare di alcun contributo avente tale natura.

#### **Art. 8 CONTROLLI.**

1. Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 9 REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.**

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, il competente servizio del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già versato.

#### **Art. 10 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione o dal giorno della deliberazione stessa, se questa è dichiarata immediatamente eseguibile.